



Lotto 4
Capitolato tecnico dell'assicurazione

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA
ALL RISKS APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2023
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2026

DEFINIZIONI

Compagnia e/o Società

Impresa Assicuratrice.

Contraente

Amia Verona SpA

Assicurato

La persona nel cui interesse è stipulata la polizza.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità del verificarsi del sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

Broker incaricato

Assiteca S.p.A., - Sede Legale in Milano, Via Costanza Arconati, 1 - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Apparecchiature elettroniche

Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:

- di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);
- di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, centraline di monitoraggio del traffico, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;
- per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, etc.);

- di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);
- audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);
- di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, pese e bilance elettroniche);

ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non. Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.

Supporti di dati

Qualsiasi materiale usato per la memorizzazione di informazioni elaborabili dalla macchina.

Dati

L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

Programmi standard

Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un

periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento del recesso, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

1.5 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.6 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
 - a) sinistri denunciati;
 - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - d) sinistri senza seguito;
 - e) sinistri respinti;
 - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

1.7 Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

1.8 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

1.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.12 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.13 Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%. In ogni caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

1.14 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

2.1 Descrizione del rischio

Si intendono assicurate tutte le apparecchiature elettroniche, sia di proprietà, locazione e/o uso al Contraente, poste sottotetto di fabbricati (adibiti a qualunque destinazione) e/o all'aperto.

2.2 Rischi assicurati

La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni di polizza, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, collaudate e pronte per l'uso a cui sono destinate, causati da:

- a) Incendio
Incendio, opere di spegnimento e salvataggio, bruciature, fulmine, caduta aerei, implosione, esplosione, scoppio.
- b) Furto - Rapina
Furto con scasso, come da condizione speciale "danni da furto", rapina.
- c) Eventi atmosferici
Inondazioni, alluvioni, trombe, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, valanghe, acqua e liquidi in genere.
- d) Eventi sociopolitici
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.
- e) Fenomeni elettrici
Azione elettrica del fulmine, sovratensione, cortocircuito, variazione di corrente, arcovoltaico ed altri fenomeni elettrici.
- f) Errori dell'operatore
Imperizia, negligenza ed errata manovra.
- g) Difetti di funzionamento
Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di automatismi di regolazione e segnalazione.
- h) Vizi di costruzione
Errori di progettazione, costruzione e montaggio, difetto di fusione e vizio di materiale.
- i) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.

Sono inoltre compresi:

- l) Colpa grave e dolo
Colpa grave dell'Assicurato e colpa grave o dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norme di legge.
- m) le spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità (compreso aereo)
Connesse alla riparazione e/o rimpiazzo delle cose danneggiate.
- n) le spese di sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro connesse all'evento garantito in polizza, comprese le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento di materiali speciali, tossici o nocivi, nel limite del 20% dell'ammontare del danno indennizzabile.

2.3 Rischi esclusi

- a) Relativamente ai computers sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonchè i danni a moduli e componenti elettronici (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - 1) controlli di funzionalità;

- 2) manutenzione preventiva;
- 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- 4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli impianti stessi sono indennizzati a condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

Sono pure esclusi i danni e i guasti:

- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure a seguito di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati con dolo del Contraente;
- e) limitatamente alla parte direttamente danneggiata, causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, usura;
- f) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonchè i danni verificatisi in occasione di trasporti e/o trasferimenti e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dell'ubicazione di rischio;
- g) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- h) di natura estetica;
- i) causati da smarrimenti o ammanchi o comunque i danni da furto non avvenuti secondo quanto previsto dalla condizione speciale "danni da furto";
- l) causati da maremoto ed eruzione vulcanica;
- m) non riguardanti la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente normato.

Sono inoltre esclusi:

- n) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

2.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il "Servizio Competente" dell'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e gli avanzi del sinistro, senza avere diritto ad indennità per tale titolo;
- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare denuncia agli organi di polizia o all'Autorità Giudiziaria;
- d) dare avviso alla Compagnia entro 15 giorni; lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venir modificato che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.
Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro 8 giorni dall'avviso del danno l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- e) fornire alla Compagnia entro i 15 giorni successivi:
 - l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
 - copia dell'eventuale denuncia fatta alle Autorità;
 - l'indicazione di eventuali altre assicurazioni riguardanti i medesimi rischi e copia delle relative polizze.

Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei periti, l'Assicurato deve:

- f) mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonchè dell'avvenimento e dell'entità del danno;

- g) presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

2.5 Inadempimento dell'obbligo di salvataggio o di avviso

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

2.6 Nomina e mandato dei periti

La valutazione del danno è fatta direttamente d'accordo fra le parti o fra due periti nominati l'uno dall'Assicurato, l'altro dalla Compagnia.

In caso di disaccordo, viene eletto un terzo perito dai due precedentemente nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Il Collegio dei periti si riunirà nel luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo è a carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

2.7 Determinazione dei danni indennizzabili

La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile alle cose assicurate, viene eseguita secondo le seguenti norme:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate;
- c) dall'importo così ottenuto è sottratta la franchigia.

2.8 Deroga alla proporzionale

Si conviene che nell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del c.c. non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, semprechè questa si mantenga entro il limite del 15% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 15% risultasse superato, si applicherà allora il disposto del citato articolo del Codice Civile sull'eccedenza del predetto 15%.

2.9 Anticipo e pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il massimo di Euro 200.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 10.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, purchè presenti la fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

3. NORME PARTICOLARI

3.1 Franchigia

In caso di sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate l'indennizzo è effettuato, salvo quanto diversamente previsto, previa detrazione di Euro 100,00.

3.2 Cose di proprietà di terzi

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno nessuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

3.3 Impiego mobile

Gli impianti e gli apparecchi assicurati possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Per la presente garanzia si conviene che:

- 1) non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi;
- 2) si indennizzano i danni da furto esclusivamente quando i beni assicurati:
 - a) sono posti sottotetto di fabbricati diversi da quello di cui all'ubicazione di polizza a condizione che il furto sia stato perpetrato secondo le modalità previste dalla condizione speciale "danni da furto";
 - b) sono trasportati su autoveicoli a condizione che il furto sia stato perpetrato con scasso dei mezzi di chiusura dell'automezzo e che il veicolo, provvisto di tetto rigido, si trovi, limitatamente alle ore notturne dalle 22,00 alle 06,00, in una rimessa chiusa a chiave oppure in una rimessa pubblica custodita o in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito.

Per questa copertura la Società non liquiderà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a Euro 20.000,00 e l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 15% dell'importo indennizzabile.

3.4 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di Euro 250.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non copre i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le Società, le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

3.5 Terremoto

La Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

In nessun caso la Società pagherà per ogni sinistro importo superiore al 70% della somma assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con la detrazione per singolo sinistro di un importo di Euro 5.000,00.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi dalla prima scossa registrata dalla situazione sismografica più vicina.

3.6 Onorari periti

La Società si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito o dei periti che l'Assicurato avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato, a seguito di nomina del terzo perito e ciò fino alla concorrenza di Euro 15.000,00.

3.7 Maggiori spese per mancato funzionamento

- a) Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Compagnia indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:
 - l'uso di un apparecchio sostitutivo;
 - l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
 - l'uso di servizi da terzi;
 - altre spese non espressamente escluse;
- b) la Compagnia non risponde delle maggiori spese dovute a:
 - limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
 - eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
 - modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;

- c) la Compagnia risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo giornaliero convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Compagnia riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato;
- d) il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre 30 giorni;
- e) la garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale;
- f) nel determinare l'importo d'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (ferie aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

3.8 Spese per ricostituzione dei dati memorizzati

Se i supporti di dati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi.

Ogni risarcimento è corrisposto all'Assicurato solo se la ricostituzione dei dati si rende necessaria o se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro.

La somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento ed inoltre per essa non sono considerate, all'atto della liquidazione dei danni, eventuali sottoassicurazioni; Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito ad errata registrazione di dati non dovuti ad errori di dispositivo automatico, a cancellazione per errore, a cestinatura per svista.

3.39 Danni da furto

La Compagnia risponde dei danni da furto agli enti assicurati solo se questi sono posti sottotetto del fabbricato di cui all'ubicazione di polizza e a condizione che il furto sia avvenuto mediante scasso.

Se lo scasso riguarda solo superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria, la garanzia è prestata con uno scoperto del 20%.

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza all risks apparecchiature elettroniche n°

Contraente: AMIA Verona S.p.A.
 P. IVA: 02737960233
 Via B. Avesani, 31
 37135 VERONA

durata del contratto: 3 anni, con
effetto dal: 31/12/2023
scadenza il: 31/12/2026
frazionamento: annuale

Descrizione del rischio

L'assicurazione vale per i beni di seguito indicati, di proprietà, in locazione e/o detenuti a qualsiasi titolo dal Contraente, posti sottotetto, nell'ambito delle proprie ubicazioni o di eventuali altre sedi destinate allo svolgimento dell'attività del Contraente medesimo, nonché all'aperto e/o sul territorio se per loro naturale destinazione d'uso, oppure ad impiego mobile.

Partite assicurate N°	Capitali assicurati	Indennità giornaliera	Per n° max giorni	Indennità max
1. Sistema informativi, computers, macchine elettroniche per ufficio e strumenti di rilevazione e misura (come da definizioni di polizza)	500.000,00	==	==	==
2. Programmi standard	100.000,00	==	==	==
3. Maggiori spese	==	5.000,00	30	150.000,00
4. Ricostituzione dati	==	==	==	300.000,00

DETERMINAZIONE DEL PREMIO IMPONIBILE ANNUO

Partite	Somma assicurata in Euro	Tasso lordo promille	Premio lordo annuo
1 a Valore Intero	500.000,00		
2 a Valore Intero	100.000,00		
3 A Primo Rischio assoluto	150.000,00		
4 A Primo Rischio assoluto	300.000,00		
TOTALE	1.050.000,00	==	

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€.....
Imposte (21,25%)	€.....
TOTALE	€

La Società

Il Contraente
